



Ministero

*per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 25.51.1/2019

Oggetto. **[ID: 5652] SAN DONÀ DI PIAVE (VE):** Variante al la S.S. n. 14 "della Venezia Giulia" a sud della città di San Donà di Piave, dalla rotatoria di Caposile alla rotatoria di Passarella e scavalco della rotatoria di Calvecchia.

Procedimento riferito all'art. 19 del D.lgs. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA

Proponente Società Anas S.p.a.

Osservazioni del MiBACT

Roma vedi intestazione digitale

A

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Alla Società ANAS S.p.A.

anas@postacert.stradeanas.it

E pc.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Regione Veneto

Area tutela e sviluppo del territorio

Direzione ambiente

U.O. Valutazione Impatto Ambientale

ambiente@pec.regione.veneto.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso

mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP

mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della Direzione generale ABAP

mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



In riferimento al progetto in argomento e a seguito della comunicazione della procedibilità Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 del D.lgs 152/2006 da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA. RU. U. 95310 del 19.11.2020 questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 34203 del 24.11.2020 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso di esprimere le proprie osservazioni in merito al progetto in esame.

considerato che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. n. 32117 del 23.12.2020 ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale che si riporta integralmente:

«CON RIFERIMENTO alla richiesta di verifica di assoggettabilità a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per l'intervento in oggetto, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 29335 del 24.11.2020;
IN OTTEMPERANZA alla Circolare n. 5/2010 del 19-03-2010 del Direttore Generale P.B.A.A.C.;
ESAMINATA la documentazione messa a disposizione sul sito internet del Ministero dell'Ambiente;
VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);
VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;
QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

Tutela paesaggistica

La variante in oggetto interessa due porzioni del territorio di San Donà di Piave.

Il primo intervento riguarda la "località Calvecchia" in prossimità di un'area già coinvolta da un intensivo sviluppo edilizio ad uso commerciale. Qui l'intervento consiste nello scavalco della rotatoria esistente, mediante la realizzazione di un viadotto. In questo tratto, il "corridoio ecologico principale" che costeggia la statale SS14, si interrompe (vedi immagine pag. 41 "Relazione Paesaggistica"). Pur non venendo interessati "Beni Paesaggistici", anche qui la struttura tipica del paesaggio padano, è profondamente disegnata dalla presenza degli interventi di bonifica e dei canali irrigui e di regimazione delle acque che disegnano campi squadrati, tagliati da scoline e capezzagne. La costruzione del viadotto implica la realizzazione di un elemento antropico che interrompe in modo lineare la permeabilità visiva, oltre a permettere il relativo traffico veicolare in quota sopraelevata, rispetto all'orizzonte della pianura. Al fine quindi di ricostituire il "corridoio ecologico principale" e di mitigare la presenza dell'elemento antropico (vedi elaborato TOOIA30AMBS201_B), si auspica che la prevista "sistemazione a verde" venga completata con la messa a dimora di alberi di alto fusto, disposti secondo filari paralleli all'infrastruttura che riescano a dare continuità al suddetto corridoio ecologico.

In "località Armellina" l'intervento ricade in ambito paesaggistico tutelato ex legge ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett.C) del D.Lgs. 42/2004 e lambisce il SIC-IT3250031 – Laguna superiore di Venezia e la ZPS-IT3250046 –Laguna di Venezia.

Dalla documentazione prodotta ai sensi del DPCM 12-12-2005, si deduce che l'infrastruttura viaria si sovrappone al tessuto agrario di bonifica sopra descritto e la "contestualizzazione" dell'intervento viene affidata a misure compensative e di mitigazione paesaggistica che vengono rappresentate secondo otto tipologie (TIPOLOGIA A – TIPOLOGIA H) di intervento paesaggistico. Il tracciato, in corrispondenza dell'intersezione di via Caposile con l'infrastruttura in progetto, prevede la realizzazione di una rotatoria a quattro innesti in prossimità del fiume Sile che



istituisce un elemento antropico di discontinuità fra il corso d'acqua e i campi agrari che caratterizzano il paesaggio. Questa Soprintendenza ritiene opportuna una modifica progettuale dei tracciati stradali in modo da allontanare la rotatoria dal corso d'acqua tutelato e quindi ampliare le porzioni di progetto paesaggistico secondo la "TIPOLOGIA A". Inoltre, al fine di mitigare la presenza della rotatoria con il relativo traffico veicolare, si prescrive di inserire a ridosso delle strade, fasce progettate secondo la "TIPOLOGIA C".

Tutela archeologica

I due interventi di progetto si inseriscono in un areale caratterizzato da intensi mutamenti geomorfologici e da una conseguente complessità delle sequenze stratigrafiche, che riflettono -pur in modo disomogeneo- gli esiti alluvionali derivanti dall'attività dei corpi idrici presenti, fra i quali in primis il fiume Piave. A tali caratteristiche si sommano gli esiti delle attività antropiche di bonifica, per lo più eseguite tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo. In queste condizioni, l'effettiva visibilità del contesto archeologico potenzialmente sepolto è certamente scarsa; tuttavia, i progetti sono ubicati in zone sensibili, nelle quali sono attestate testimonianze d'età antica e post-antica, come evidente sia nel documento di Verifica dell'interesse archeologico sia nei più ampi dati disponibili nella letteratura di settore e sui supporti informatici attualmente utilizzati a livello ministeriale (www.raptor.beniculturali.it). Lo studio d'archivio messo a disposizione ha solo parzialmente integrato l'originario documento di Verifica prodotto dal committente in fase di approvazione della prima stesura del Progetto Definitivo (2009), già oggetto di parere di settore della ex Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (prot. 6208 del 04.05.2010); risulta incomprensibile, in effetti, l'assenza di una ulteriore ricognizione di superficie (che sarebbe stata certamente utile a 10 anni di distanza da quella eseguita nel 2009) come anche di un aggiornamento relativo all'aerofotointerpretazione.

Si richiede, peraltro, un chiarimento circa l'avvenuta esecuzione di parte delle opere di progetto (Intervento 2: loc. Calvecchia) da parte del comune di San Donà di Piave, come riportato nei documenti posti a valutazione, per la quale non sembra sussistere specifica autorizzazione di questo Ufficio.

Ciò considerato, facendo salve le prescrizioni generali di cui alla nota prot. 6208 sopra citata, tenuto conto che per l'opera in oggetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, esaminata la documentazione prodotta di cui all'art. 25, comma 1, medesimo decreto, questa Soprintendenza rammenta la necessità di sottoporre l'intervento alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Esulando tale procedura da quella in itinere relativa alla Verifica di assoggettabilità a V.I.A., questa Soprintendenza ritiene necessario che la committenza, al termine della presente procedura, nell'ambito dell'iter amministrativo conseguente, predisponga, su disposizioni di questo Ufficio, la dovuta campagna di indagini archeologiche preventive. In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza non ravvisa la necessità di sottoporre le opere in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai sensi del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 47 co. 3 le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-bis della L. 29 luglio 2014, n. 106».

Considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. n.2548 del 26.01.2021 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio che si riporta integralmente:

«Nel far seguito alla nota prot. n. 34203 del 24/11/2020 di codesto Servizio V e alla nota prot. n. 32117 del 23.12.2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con il prot. n. 37783 del 24.12.2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno,



Padova e Treviso ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza ritiene che l'opera in oggetto non debba essere sottoposta alla procedura di VIA ma, esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs 50/2016, chiede che l'intervento, fatte salve le prescrizioni generali di cui alla nota prot. 6208 del 04.05.2010 della ex Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, sia sottoposto alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico in quanto «i due interventi di progetto si inseriscono infatti in un areale i cui intensi mutamenti geomorfologici hanno causato una complessità delle sequenze stratigrafiche, che riflettono gli esiti alluvionali derivanti dall'attività dei corpi idrici presenti. A tali caratteristiche si sommano gli esiti delle attività antropiche di bonifica, per lo più eseguite tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo. In queste condizioni, l'effettiva visibilità del contesto archeologico potenzialmente sepolto è certamente scarsa; tuttavia, i progetti sono ubicati in zone sensibili, nelle quali sono attestate testimonianze d'età antica e post-antica, come evidente sia nel documento di Verifica dell'interesse archeologico sia nei più ampi dati disponibili nella letteratura di settore e sui supporti informatici attualmente utilizzati a livello ministeriale». L'Ufficio territoriale chiede inoltre che la committenza, al termine della presente procedura, nell'ambito dell'iter amministrativo conseguente, predisponga, su disposizioni del citato Ufficio, la dovuta campagna di indagini archeologiche preventive.

Tutto ciò considerato, si conferma il parere espresso dalla Soprintendenza secondo cui il progetto proposto non necessita di essere assoggettato alla procedura di VIA e se ne condivide la richiesta di attivazione della procedura di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25, comma 8. Si chiede altresì al proponente di attivarsi subito per chiarire le questioni archeologiche con la Soprintendenza».

Considerato che il progetto consiste in una variante stradale della S.S.N. 14 “della Venezia Giulia”: il primo intervento è situato in **“località Armellina”** e consiste nella realizzazione di una variante stradale a sud della Città di San Donà di Piave dalla rotatoria di Caposile alla rotatoria di passarella; il **secondo intervento è situato in “località Calvecchia”** e consiste nella realizzazione di uno scavalco della rotatoria di Calvecchia.

Considerato che il primo intervento in **“località Armellina”** ricade in ambito paesaggistico tutelato ex legge ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett.C) del D.Lgs. 42/2004 e lambisce il SIC-IT3250031 – Laguna superiore di Venezia e la ZPS-IT3250046 –Laguna di Venezia.

Considerato che per il progetto in esame si ravvisa la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per la diretta interferenza dell'opera con le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 della Parte Terza – Beni Paesaggistici. del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.: *fascia di rispetto del fiume Sile*, (in particolare per quanto riguarda primo intervento in “località Armellina”).

Considerato che anche l'intervento in “località Calvecchia” sebbene non interferisca con Beni paesaggistici interferisce comunque con un'area caratterizzata dalla struttura tipica del paesaggio padano, come sopra descritta dalla Soprintendenza e che la costruzione del viadotto implica la realizzazione e l'inserimento in tale contesto di un elemento antropico che interrompe in modo lineare la permeabilità visiva, oltre a generare il relativo traffico veicolare in quota sopraelevata, rispetto all'orizzonte della pianura.

Considerato che per gli aspetti archeologici «i due interventi di progetto si inseriscono in un areale i cui intensi mutamenti geomorfologici hanno causato una complessità delle sequenze stratigrafiche, che riflettono gli esiti alluvionali derivanti dall'attività dei corpi idrici presenti. A tali caratteristiche si sommano gli esiti delle attività antropiche di bonifica, per lo più eseguite tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Considerato che per gli aspetti archeologici, in riferimento al punto precedente, «in queste condizioni, l'effettiva visibilità del contesto archeologico potenzialmente sepolto è certamente scarsa; tuttavia, i progetti sono ubicati in zone sensibili, nelle quali sono attestate testimonianze d'età antica e post-antica, come evidente sia nel documento di Verifica dell'interesse archeologico sia nei più ampi dati disponibili nella letteratura di settore e sui supporti informatici attualmente utilizzati a livello ministeriale».

Preso atto che lo scopo dell'intervento è quello di adeguare la viabilità principale e secondaria esistenti (cfr. Relazione generale: 01_00_T00EG00GENRE00_D, pag.3)

Preso atto che Parte delle opere è stata già realizzata ed altre sono in corso di esecuzione, su iniziativa del Comune di S. Donà di Piave (cfr. Relazione generale: 01_00_T00EG00GENRE00_D, pag.9).

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi".

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "[...] la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda" del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1).

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

considerate e fatte proprie le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente riportato.

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

visto il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

visto il DM dell'allora MiBACT 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.



visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare, l'articolo 19, comma 8.

Questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006, ancor più in particolare per le caratteristiche descritte del progetto; visto il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale ABAP;

ritiene che il progetto non sia da assoggettare a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che vengano ottemperate da parte del proponente le seguenti prescrizioni durante le successive fasi di progettazione e approvazione dell'opera.

Per gli aspetti paesaggistici, per le motivazioni sopra considerate, al fine dell'acquisizione del parere della Soprintendenza in sede di autorizzazione paesaggistica venga predisposto un progetto che accolga le seguenti indicazioni:

- Per l'intervento localizzato in Località Armellina:

- 1) modifica progettuale dei tracciati stradali in modo da allontanare la rotatoria dal corso d'acqua tutelato e quindi ampliare le porzioni di progetto paesaggistico secondo la "TIPOLOGIA A" (cfr. Relazione paesaggistica pag. 132).
- 2) vengano inserite a ridosso delle strade, fasce progettate secondo la "TIPOLOGIA C" (cfr. Relazione paesaggistica pag. 133) al fine di mitigare l'impatto ambientale della rotatoria e il relativo traffico veicolare.

-Per l'intervento localizzato il Località Calvecchia:

- 3) completare la prevista "sistemazione a verde" con la messa a dimora di alberi di alto fusto, disposti secondo filari paralleli all'infrastruttura che riescano a dare continuità al suddetto corridoio ecologico, al fine di ricostituire il "corridoio ecologico principale" e di mitigare la presenza dell'elemento antropico (vedi elaborato TOOIA30AMBS201_B).



-Per gli aspetti archeologici, per le motivazioni sopra esposte si prescrive l'attivazione delle seguenti misure:


4) Quanto prima la Società proponente dovrà chiarire quanto riportato dalla Soprintendenza circa l'avvenuta esecuzione di parte delle opere di progetto (Intervento 2: loc. Calvecchia) da parte del Comune di San Donà di Piave, per la quale non sembra sussistere specifica autorizzazione della stessa Soprintendenza; si chiede pertanto che la Società prenda immediatamente contatto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso la quale effettuerà tutte le valutazioni del caso tenendo informata questa Direzione generale.

Si evidenzia che resta sempre fermo l'obbligo, per il proponente, del rispetto dei disposti stabiliti dagli articoli 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie – alla Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto, al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte dell'Ufficio territoriale.

5) La Società proponente dovrà procedere con l'attivazione della procedura di archeologia preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D. Lgs 50/2016.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Il Funzionario responsabile del procedimento

Arch. Enrica Gialanella 

(tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco R. Tramutola 

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI 



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it